

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 34
DEL 28 NOVEMBRE 2023
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 47
DEL 22 NOVEMBRE 2023

SO 34

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2023, n. 1868

LR 13/2023, art. 3, commi 70-77. Bando per la concessione di contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria. Approvazione.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23_SO34_1_DGR_1868_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2023, n. 1868

LR 13/2023, art. 3, commi 70-77. Bando per la concessione di contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 70, della legge regionale 13/2023, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria a copertura delle spese per la promozione del parco stesso e di quelle sostenute per le attività e la gestione delle strutture;

PRESO ATTO che l'articolo 3, comma 71, della legge regionale 13/2023 prevede che per l'ottenimento del contributo di cui al comma 70, i parchi di cui al comma precedente, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) realizzare attività didattiche dedicate agli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori, nelle quali venga illustrata l'arte della falconeria dal punto di vista storico e scientifico;
- b) realizzare dimostrazioni focalizzate sulle esibizioni di volo dei rapaci nelle quali vengano esaltate le caratteristiche venatorie e biologiche;
- c) presenza di un'area destinata alla riproduzione dei rapaci, anche collocata in un Comune diverso rispetto a quello del parco, che possa essere utilizzata per la reintroduzione delle specie in natura, allo scopo di salvaguardarle dall'estinzione, anche grazie alla collaborazione con Università, Associazioni Ornitologiche ed Enti Pubblici.

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 72, stabilisce che i contributi sono concessi con procedimento a sportello, pertanto la struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 70, nonché l'ammissibilità delle spese e, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime;

PRESO ATTO che l'articolo 3, comma 73, prevede che per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 70, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda alla struttura competente, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa;

VISTO l'articolo 3, commi 74 e 75, il quale prevede che con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso e che la spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

PRESO ATTO che il contributo di cui al comma 70 è concesso in regime di aiuto “de minimis” nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea “de minimis”, nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

RAVVISATA la necessità di approvare il “Bando per la concessione di contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria. Articolo 3, commi 70-77 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.)”

VISTO la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il “Bando per la concessione di contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria. Articolo 3, commi 70-77 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.)”, nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Bando per la concessione di contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria. Articolo 3, commi 70-77 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

art. 1 - Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di un contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria, in attuazione all'art.3, commi da 70 a 77 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 70 della legge regionale 31/2017, i beneficiari del contributo sono i soggetti del territorio regionale gestori dei Parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica della falconeria.
2. In particolare i soggetti di cui al comma precedente, devono, a pena di inammissibilità esercitare le seguenti attività:
 - a) attività didattiche dedicate agli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori, nelle quali venga illustrata l'arte della falconeria dal punto di vista storico e scientifico;
 - b) dimostrazioni focalizzate sulle esibizioni di volo dei rapaci nelle quali vengano esaltate le caratteristiche venatorie e biologiche;
 - c) presenza di un'area destinata alla riproduzione dei rapaci, anche collocata in un Comune diverso rispetto a quello del parco, che possa essere utilizzata per la reintroduzione delle specie in natura, allo scopo di salvaguardarle dall'estinzione, anche grazie alla collaborazione con Università, Associazioni Ornitologiche ed Enti Pubblici.

art. 3 - Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative per la promozione del parco stesso e le iniziative per le attività e la gestione delle strutture del parco.
2. Rientrano tra le attività di promozione tutte le attività volte a diffondere la conoscenza del parco effettuate attraverso molteplici canali, anche innovativi. Vi rientrano a titolo esemplificativo le pubblicità a mezzo stampa, canali televisivi e digitali; la promozione attraverso stampe e diffusione di materiali.
3. Rientrano tra le spese per le attività e la gestione delle strutture del parco tutte le spese in generale di funzionamento del parco. A titolo esemplificativo vi rientrano le spese di personale, le spese per incarichi di consulenza e collaborazione, le spese per le utenze, le spese per noli di attrezzature, spese di tenuta della contabilità, spese di manutenzione ordinaria e in generale ogni altra spesa pertinente con il mantenimento del parco medesimo. Tra le spese ammissibili rientra l'Iva, solo se definitivamente sostenuta dal beneficiario e rimasta a suo carico.
4. Sono esclusi dal finanziamento interventi riguardanti spese di investimento, le spese di manutenzione straordinaria e ogni altra spesa di carattere durevole.
5. Le spese risultano ammissibili se sostenute dalla data di presentazione dell'istanza.

art. 4 - Cumulabilità e divieto di cumulo

1. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative europee, statali e regionali, che costituiscano o meno aiuto di Stato, sulle spese ammesse a contributo e riportate nel decreto di concessione del finanziamento.
2. È possibile cumulare altri incentivi pubblici, previsti dalle normative europee, statali e regionali, che costituiscano o meno aiuto di Stato, solo su spese diverse da quelle ammesse a contributo e riportate nel decreto di concessione del finanziamento.

art. 5 - Ammontare del contributo

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi a fondo perduto secondo il regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile. La spesa ammissibile non può essere inferiore a Euro 20.000,00 e non può essere superiore a Euro 80.000,00.
2. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'art.36 c.4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
3. Nel caso in cui una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento del contributo concedibile, non si procederà al finanziamento della stessa.

art. 6 - Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali ed Ittiche - Servizio Caccia e Risorse Ittiche nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC agricoltura@certregione.fvg.it.
3. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
4. La domanda si intende validamente inviata se:
 - a) inviata dall'indirizzo PEC del soggetto gestore del parco;
 - b) sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.
5. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore del Parco a pena di inammissibilità.
6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva delle iniziative che si intendono finanziare, distintamente per iniziative di promozione e di gestione, contenuto delle stesse e risultati attesi, con esplicitazione delle migliori che il presente contributo consente di raggiungere per il beneficiario e il relativo preventivo di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;
 - c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
7. Il Servizio competente richiede ai potenziali beneficiari le necessarie integrazioni qualora ciò risulti necessario al fine della conclusione dell'istruttoria e della valutazione della domanda di contributo.

art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il Servizio competente dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 8 – Rendicontazione

1. La rendicontazione del contributo avviene entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
2. Ai fini della rendicontazione l'istante deve trasmettere a mezzo PEC la seguente documentazione:
 - a) copia dei documenti di spesa;
 - b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con mezzo tracciabile (bonifico bancario/postale, assegno bancario/circolare, copia dell'estratto conto e altri sistemi capaci di garantire tracciabilità del flusso finanziario);
 - c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).
3. Se la documentazione a rendiconto, risulta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento comunica all'istante le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e assegna un termine non superiore in ogni caso a quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il contributo, è eventualmente rideterminato sulla base della documentazione agli atti.

art. 9 - Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione di cui all'art.8;
 - c) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - d) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. L'Amministrazione regionale ridetermina il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) nel caso di riduzione della spesa ammessa per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate ed autorizzate;
 - b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.
3. La revoca e la rideterminazione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

art. 10 - Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

art. 11 - Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario

art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, alle seguenti riferimenti normativi:
 - a) regolamento (UE) 1407/2013;
 - b) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
 - c) Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

art. 13 - Pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 6, comma 5)

MODELLO DI DOMANDA

Bando per la concessione di contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria. Articolo 3, commi 70-77 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.).

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di gestore del parco denominato _____

con sede in Comune di _____, via _____ n. _____
civico _____ codice fiscale _____,

Visto l'articolo 3, commi da 70 a 77, della legge regionale 10 agosto 2023, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto il relativo bando;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 3, commi da 70 a 77, della legge regionale 10 agosto 2023, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) per le seguenti attività:

- ☐ a. iniziative per la promozione del parco
- ☐ b. iniziative per le attività e la gestione delle strutture del parco

Il contributo richiesto è pari ad euro _____ per lo svolgimento dell'iniziativa descritta nella documentazione allegata alla presente domanda.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che il sottoscritto è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- ☐ relazione descrittiva delle iniziative che si intendono realizzare, distintamente per iniziative di promozione e di gestione, contenuto delle stesse e risultati attesi, con esplicitazione delle migliori che il presente contributo consente di raggiungere per il beneficiario e il relativo preventivo di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante;
- ☐ autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;
- ☐ fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Luogo e data _____

Firma

"Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE.

I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. I dati acquisiti sono trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

"Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 (General data Protection Regulation) di cui in calce alla presente domanda, autorizza l'ufficio competente a trattare i dati personali esclusivamente nell'ambito del procedimento.

Ai sensi del GDPR 2016/679 (General data Protection Regulation) i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati all'Istante ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio caccia e risorse ittiche."

Luogo e data _____

Firma

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTO-COLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA